

Parere richiesto al Ministero della sanità dalla Regione Lazio.

NOTA DEL MINISTERO DELLA SANITÀ N. 100.1/QUE/2-558/3083

Oggetto: Quesito su compenso aggiuntivo articoli 45 e 58 DPR 484/1996.

Si fa riferimento alla nota a margine indicata con cui codesto Assessorato ha chiesto il parere dello scrivente in ordine alla natura del "compenso aggiuntivo" previsto dagli articoli 45 e 58 del DPR 484/1996, per quel che concerne il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria.

Al riguardo, questo Ufficio, pur ritenendo esaustivi i pareri resi sull'argomento sia da parte del Servizio rapporti convenzionale di questo Ministero con nota indirizzata all'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, sia della Direzione generale dell'INPDAP, ognuno per la parte di competenza, fornisce, tuttavia, ulteriori precisazioni a seguito anche di valutazioni espresse dal competente Servizio di questa Amministrazione, al fine di consentire, se del caso, l'opportunità dell'emanazione di una circolare regionale nella materia di cui trattasi.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La lettera F), dell'articolo 41, del DPR 314/90 (che regolamentava i rapporti tra i medici di medicina generale e il SSN) intitolata "Compenso per la variazione dell'indice del costo della vita", non è stata più introdotta nel vigente ACN recepito con il DPR 484/96, in virtù di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera h) del Dlvo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla previsione della cessazione degli istituti normativi regolamentati dalla convenzione all'epoca vigente, in specie, il DPR 341/90.

Nell'attuale accordo collettivo recato dal DPR 484/1966, la retribuzione è stata strutturata in modo diverso dalla precedente, infatti il compenso aggiuntivo, di cui agli articoli 45 e 58 del richiamato DPR 484/96, è stato disciplinato come istituto completamente nuovo, non riconducibile al compenso per la variazione dell'indice del costo della vita se non per i criteri di calcolo relativi alla individuazione del "quantum" economico.

Premesso quanto sopra, nel confermare la legittimità della corresponsione dell'erogazione della quota parte del compenso aggiuntivo ai medici titolari di doppio incarico compatibile, occorre, tuttavia precisare, che, nella fattispecie rappresentata, la corresponsione stessa dovrà avvenire per quote relative ad incarichi che, ancorché compatibili, sono comunque sottoposti a vincolo di limitazione oraria ovvero del massimale individuale di assistiti in carico al medico.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO